

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
ISSN 2612-2103



NUMERO 2\2020

- Pandemie e perdita di habitat: quale il nesso? di R. CABRINI - E. MORI - F. BOZZEDA
- La responsabilità per omesso impedimento di reati in materia edilizia e ambientale: un contributo allo studio delle posizioni di garanzia nella giurisprudenza di R. GERMANO
- L'inquinamento luminoso approda in Cassazione di R. BONFANTI
- L'imputazione della responsabilità degli enti nei reati ambientali di G. LIBERATI
- La legittimità costituzionale dell'art. 452-quaterdecies, ult. co., c.p. e il suo rapporto con l'art. 452-undecies c.p. di C. INGRAO
- Confisca urbanistica e prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Dal consolidamento della condanna "in senso sostanziale" all'interpretazione estensiva dell'art. 578-bis c.p.p. di M. PIERDONATI
- FOCUS "La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio" con M. CATENACCI - P. FIMIANI - R. LOSENGO - A. MANNA



L'imputazione della responsabilità degli enti nei reati ambientali

The imputation of the liability of entities in environmental crimes

di Giovanni LIBERATI

Abstract. La sentenza della Corte di cassazione n. 3157 del 2020 pone una serie di punti fermi in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione di reati ambientali, chiarendo il contenuto dei criteri di imputazione della responsabilità costituiti dal vantaggio e dal profitto per l'ente ed escludendo la necessità della violazione di linee guida alle quali uniformare la condotta dell'ente per poterne ravvisare la responsabilità amministrativa. Si analizzano tali aspetti e la possibile incidenza della mancanza di modelli organizzativi (e con essi della loro violazione) sul principio di tipicità

Abstract. The decision of Court of Cassation n. 3157 of 2020 focuses on firm points regarding the criteria for imputing the liability of entities for administrative offenses resulting from the commission of environmental crimes, clarifying the content of the criteria for imputing liability as consisting of the advantage and profit for the entity, and excluding the need for violation of guidelines to which the entity's conduct must conform in order to recognize its administrative liability. These aspects and the possible impact of the lack of organizational models (and with them of their violation) on the principle of typicality are analyzed.

Parole chiave: responsabilità degli enti - reati ambientali - criteri di imputazione - mancanza di modelli organizzativi

Key words: liability of entities - environmental crimes - criteria for imputing - lack of organizational models



SOMMARIO: 1. Il caso – 2. La responsabilità amministrativa degli enti. – 3. La responsabilità degli enti per i reati ambientali.

1. Il caso.

La società ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Milano per gli illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 (artt. 5, lett. a, 10, 25-*undecies*, comma 2, lett. a, n. 1, e 39), in relazione al reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, per non avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di tale reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della stessa specie, nell'interesse della società.

Tale condanna è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano e con il ricorso in cassazione la società ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 5, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001, prospettando l'incompatibilità logica tra l'affermazione della sussistenza di un vantaggio (di natura oggettiva e valutabile *ex post*) o di un profitto (di natura soggettiva e valutabile *ex ante*) che l'ente abbia tratto dalla commissione del reato, che costituiscono uno dei presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente, e il carattere colposo del reato, incompatibile con le nozioni di vantaggio o interesse.

Con il medesimo ricorso è stata anche sottolineata la necessità, al fine di ritenere soddisfatte le condizioni di tipicità, di individuare un contenuto minimo dei modelli organizzativi ritenuti idonei a prevenire tale categoria di reati, evidenziando la mancanza, nel d.lgs. n. 231 del 2001 (come modificato dal d.lgs. n. 121 del 2011, che vi ha introdotto l'art. 25-*undecies*), di una norma analoga all'art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008, che indichi, cioè, le linee guida alle quali uniformare i modelli di organizzazione d'impresa al fine della loro idoneità a prevenire la realizzazione di reati ambientali.

La Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel respingere il ricorso dell'ente¹, ha, anzitutto, escluso una incompatibilità logica tra la necessaria sussistenza dei requisiti dell'interesse o del vantaggio e la natura colposa del reato presupposto, sottolineando la chiara volontà legislativa di configurare anche i reati colposi quali titoli di addebito della responsabilità amministrativa degli enti, con la conseguente necessità, per l'interprete, di adattare a tali reati i criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, come, peraltro, già chiarito nella sentenza *Espenhahn* delle Sezioni Unite della Corte di cassazione², di cui è stato

¹ Sentenza n. 3157 del 4/10/2019 della Terza Sezione Penale, depositata il 27 gennaio 2020.

² Cass. Pen., Sez. U, sentenza n. 38343 del 24/4/2014, *Espenhahn* e altri, Rv. 261112- 261115, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* 2014, Fasc. 4, p. 1953, con commento di M. RONCO “*La riscoperta della volontà nel dolo*”; nonché in *Archivio Penale*, 2014, Fasc. 3; in *Giurisprudenza Italiana*, 2014, Fasc. 11, p. 2565, con commento di R.



espressamente richiamato il rilievo in ordine alla necessità, nel compimento di tale verifica, di riferire i concetti di interesse e vantaggio alla condotta e non all'esito antigiusuridico, come chiarito anche nella successiva sentenza n. 24697 del 2016³ della Corte di cassazione.

La Corte ha anche richiamato l'univoco approdo giurisprudenziale in ordine ai concetti di interesse e di vantaggio di cui all'art. 5 citato, ribadendo che "il criterio di interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, e cioè al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, quello del vantaggio assume una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito".

È stata, inoltre, richiamata la lettura delle nozioni di interesse e vantaggio data con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, nella prospettiva patrimoniale dell'ente "come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale".

Tale lettura è stata ritenuta applicabile anche ai reati ambientali di natura colposa e, tra essi, a quello previsto dall'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 contestato al legale rappresentante dell'ente nel caso all'esame della Corte, trattandosi di reato di mera condotta nel quale l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari degli scarichi, sia nella eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe potuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva.

Poiché la violazione contestata è risultata non occasionale, ma inserita all'interno di scelte imprenditoriali e gestionali consapevoli, è stata ritenuta priva di rilievo la mancanza di linee guida che, sulla scorta di quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, siano di riferimento per modelli di organizzazione aziendale, così concludendo per la complessiva infondatezza dei rilievi sollevati dalla società ricorrente e il rigetto del ricorso per cassazione dalla stessa proposto avverso la sentenza della Corte di Milano.

BARTOLI "Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp"; in *Cassazione Penale*, 2015, Fasc. 2, Sez. 2, p. 426, con commento di K. SUMMERER "La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa"; in *Le Società*, 2015, Fasc. 2, p. 215, con commento di R. BARTOLI "Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del sistema 231"; in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2014, Fasc 4, p. 1938, con commento di G. FIANDACA "Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale".

³ Cass. Pen., Sez. 4, sentenza n. 24697 del 20/4/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066.



2. La responsabilità amministrativa degli enti.

La decisione della Terza Sezione Penale della Corte di cassazione offre lo spunto per alcune riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Tradizionalmente estranea al nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa da reato degli enti è stata introdotta dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha previsto un sistema di responsabilità amministrativa dipendente da reato gravante direttamente sull'ente.

Attraverso tale disciplina si è realizzata una flessione del tradizionale principio espresso dal brocardo *societas delinquere non potest*, in favore di una forma di responsabilità dell'ente dipendente dalla realizzazione di un reato (sempre che esso rientri fra quelli previsti dal decreto), a sua volta perpetrato da una persona fisica.

Il legame tra la responsabilità dell'ente e il reato è duplice.

Dal punto di vista oggettivo, infatti, l'art. 5 del decreto richiede che la persona fisica responsabile del reato abbia agito nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Sul piano soggettivo la medesima disposizione richiede la sussistenza di un rapporto fra la persona fisica e l'ente. In particolare, due possono essere i rapporti rilevanti: ex art. 5, comma 1, lett. a), la persona fisica può trovarsi in posizione apicale all'interno dell'organizzazione dell'ente, ovvero, ex art.5, comma 1, lett. b), può essere sottoposta all'altrui direzione.

La disposizione di cui alla lettera a) tipizza il c.d. principio di identificazione, secondo cui l'ente si identifica nel soggetto in posizione apicale e così, dunque, è come se avesse direttamente commesso il reato. È tuttavia previsto un contemperamento: l'ente non risponde se prova la sussistenza di tutti e quattro i criteri appositamente previsti dal successivo art. 6, comma 1, ossia l'esistenza e la corretta attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso dei soggetti di cui alla lettera b), invece, ci troviamo di fronte a una vera e propria fattispecie colposa, prevista dall'art. 7 del decreto, a norma del quale l'ente risponde se non ha rispettato i propri obblighi di direzione o di vigilanza, i quali fanno capo al modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto e considerato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7.

Quanto alla natura, penale o amministrativa, di tale responsabilità, la giurisprudenza ha ormai chiarito che si è in presenza di un *tertium genus*, il quale, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza⁴. E' stata chiarita anche la natura

⁴ Cass. Pen., Sez. U, sentenza n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261112- 261115, cit.



autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto, rubricato per l'appunto "autonomia della responsabilità dell'ente", la responsabilità dell'ente deve, infatti, essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia⁵.

Ciò significa che la responsabilità da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica.

Quanto alla imputazione della responsabilità, e, in particolare, alla compatibilità con le nozioni di vantaggio e interesse per l'ente, la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità secondo cui nei reati colposi le nozioni di interesse o vantaggio per l'ente, di cui all'art. 5, non devono riferirsi alla realizzazione dell'evento del reato, ma devono riguardare unicamente la condotta⁶, perché è al momento della condotta che si realizza l'intento di procurare un vantaggio all'ente, necessario per poterlo ritenere responsabile, pur essendo l'evento del reato non voluto.

La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di criteri diversi e alternativi, trattandosi di concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, conseguente all'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale⁷.

Si tratta, dunque, di criteri distinti, operanti su piani diversi, uno (l'interesse) su quello soggettivo e l'altro (il vantaggio) su quello oggettivo.

⁵ Cass. Pen., Sez. 5, sentenza n. 20060 del 4 aprile 2013, P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Cass. Pen., Sez. 6, sentenza n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048, in *Cassazione Penale*, 2017, Fasc. 12, Sez. 3, p. 4495, con commento di J. SACCOMANI "La disciplina sulla prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente di cui al D. Lgs. n. 231/2001 non presenta profili di illegittimità costituzionale"; in *Diritto Penale e Processo*, 2017, Fasc. 7, p. 934, con commento di A. ORSINA "L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie"; in *Giurisprudenza Italiana*, 2017, Fasc. 4, p. 953, con commento di N. AMORE "La Cassazione ritorna sulla nozione d'incaricato di pubblico servizio".

⁶ Cass. Pen., Sez. U, sentenza n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261112- 261115, cit.

⁷ Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 3615 del 20/12/2005, D'Azzo, Rv. 232957, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2006, Fasc. 8, p. 60, con commento di A. BERNARDO "Requisiti oggettivi della responsabilità degli enti dipendente da reato"; nonché in *Diritto e Giustizia*, 2006, Fasc. 16, p. 50, con commento di C. CORATELLA "Società, così scatta la misura interdittiva. Si alla sanzione anche se non c'è stato vantaggio economico"; in *Cassazione Penale*, 2007, Fasc. 1, Sez. 2, p. 74.



Così, l'interesse è il criterio soggettivo (indagabile ex ante) consistente nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno.

Il vantaggio, al contrario, è il criterio oggettivo (da valutare ex post), consistente nell'effettivo godimento, da parte dell'ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato.

In altri termini, il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post⁸.

Tali criteri sono stati ritenuti compatibili con i reati colposi, dovendo essere riferiti alla condotta anziché all'evento, cosicché ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto⁹.

3. La responsabilità degli enti per i reati ambientali.

Il d. lgs. n. 121 del 2011 ha inserito alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In attuazione delle direttive comunitarie 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi, che hanno imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali, è stato inserito all'art. 25undecies del d. lgs. n. 231 del 2001 un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti¹⁰.

⁸ Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 10265 del 28/11/2013, dep. 04/03/2014, Banca Italease S.p.a., Rv. 258575, in Cassazione Penale, 2014, Fasc. 10, Sez. 2, p. 3233, con commento di A. FUX "Ulteriori precisazioni sui confini della nozione di profitto: è necessaria l'esternalità".

⁹ Cass. Pen. Sez. 4, sentenza n. 2544 del 17 dicembre 2015, Gastoldi e altri, Rv. 268065; Cass. Pen., Sez. 4, sentenza n. 24697 del 20 aprile 2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066.

¹⁰ Oltre a quelle di nuova introduzione di cui di cui agli artt. 727bis e 733bis cod. pen., le seguenti fattispecie:
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);



In proposito è stato sottolineato¹¹ come tale previsione sia stata in grado di rispondere, almeno parzialmente, a quegli aspetti patologici dell'apparato sanzionatorio legati alla capacità degli enti di neutralizzare le conseguenze delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone fisiche, ponendo un freno alla deprecata prassi di includere tra gli ordinari costi di gestione il prezzo della modesta sanzione pecuniaria inflitta alla persona fisica, spingendo gli enti a dotarsi di modelli di gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di reati ambientali¹².

Nel configurare la responsabilità degli enti per i reati ambientali, il legislatore del 2011 non ha dettato speciali disposizioni derogatorie della parte generale del d.lgs. n. 231 del 2001.

-
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
 - falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
 - violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n.549);
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

¹¹ C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuove responsabilità degli enti da reato ambientale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 8 agosto 2011, p. 16.

¹² M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7 novembre 2016, p. 15, che ha sottolineato, tra l'altro, l'incidenza del diverso termine di prescrizione previsto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (pari a 5 anni dalla data di consumazione del reato e soggetto alla disciplina civilistica della interruzione) e la rilevanza delle sanzioni pecuniarie previste in relazione a tutte le fattispecie criminose contemplate dall'art. 25-undecies, calcolate secondo il sistema delle quote previsto dall'art. 10 d.lgs. 231 del 2011 entro limiti minimi e massimi di una certa rilevanza, non obblazionabili e da determinare in concreto da parte del giudice, secondo i parametri di commisurazione stabiliti dall'art. 11.



Le persone giuridiche sono quindi chiamate a rispondere dell'illecito amministrativo conseguente alla consumazione nel loro interesse o vantaggio dei reati ambientali indicati nell'art. 25undecies del decreto, quando vengono commessi dai vertici apicali dell'ente ovvero dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Come già evidenziato, peraltro, la maggior parte dei reati presupposto inseriti nel nuovo catalogo ha carattere contravvenzionale, caratterizzati, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa.

Si sono, quindi, riproposti i dubbi già sorti in passato, in occasione della configurazione della responsabilità per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25septies d.lgs. n. 231/2001), circa la compatibilità dei criteri di imputazione oggettiva alla persona giuridica con la configurazione colposa dei reati presupposto, anche in considerazione del fatto che quelli ambientali inseriti nell'art. 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001 sono quasi tutti reati di pura condotta (fa eccezione, ad esempio, quello di cui all'art. 257 d.lgs. n. 152/2006) e non di evento, come quelli contemplati dal citato art. 25septies.

In tale prospettiva, la scelta di non riconfigurare i suddetti criteri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi reati presupposto siano contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, sono state considerate come indici della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest'ultimo, per l'appunto, alla condotta tenuta dall'agente qualificato nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'ente¹³.

In dottrina¹⁴ è stato criticamente rilevato come sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse dettato un contenuto minimo dei *compliance programs* idonei a prevenire i reati ambientali, al pari di quanto era stato fatto al momento dell'introduzione dell'art. 25-septies (quando fu stabilita una presunzione di conformità legale per quei modelli definiti conformemente o alle linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2011 o al British standard OHSAS 18001:2007).

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione dell'ambiente costruite sotto forma di delitto, sia allo scopo di superare le difficoltà interpretative e applicative legate all'utilizzo del c.d. disastro innominato previsto dall'art. 434 del codice penale, sia per completare il catalogo sanzionatorio della responsabilità degli enti collegata a reati contro l'ambiente, presidiando penalmente ogni livello di alterazione delle matrici ambientali, introducendo nell'ordinamento due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale, di cui agli artt. 452 bis e 452 quater cod. pen.), accompagnandole con altre previsioni

¹³ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione n. III/09/2011 su novità legislative, a cura di L. PISTORELLI E A. SCARCELLA.

¹⁴ M. RAIMONDO, op. cit., pag. 20.



incriminatrici ritenute necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con la disciplina della responsabilità degli enti.

Pur essendo stato ampliato, dal comma ottavo dell'art. 1 della l. n. 68 del 2015, il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, di cui all'art. 25--*undecies* del d.lgs. 231 del 2001¹⁵, prevedendo altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, non sono stati modificati i criteri di imputazione di tale responsabilità¹⁶.

Rimane, dunque, ferma l'elaborazione in ordine ai criteri di imputazione soggettiva (commissione del reato da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione, dunque la sussistenza di un rapporto qualificato tra l'autore del reato e l'ente) e oggettiva (di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001) della responsabilità dell'ente¹⁷, nell'ambito della quale è stato sottolineato come l'interesse e il vantaggio per l'ente devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato, e che la responsabilità da reato dell'ente è configurabile anche quanto questo abbia avuto un interesse non esclusivo, ma solo concorrente con quello del soggetto – persona fisica – autore del reato.

Al riguardo è stato affermato¹⁸ che oltre alla omissione cautelare connotata da accezione economica valutabile in termini di risparmio di costi, si deve ritenere posta nell'interesse dell'ente, e dunque fonte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che comunque attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio, va ritenuta coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, come tale da considerare realizzata nell'interesse dell'ente.

E' stato anche sottolineato¹⁹ come la comparsa dei nuovi ecodelitti potrebbe comportare, proprio nel settore penale ambientale, una accentuazione e accelerazione del processo di autonomizzazione

¹⁵ Così completando in modo razionale il sistema sanzionatorio, v. F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Fasc. 1, 2018, p. 329.

¹⁶ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione giustizia della Camera*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 gennaio 2014; si veda anche, per una analisi complessiva, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli ecodelitti: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Fasc. 2, 2015; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015; L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in www.lexambiente.it.

¹⁷ G. CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Rivista -Diritto Penale Contemporaneo*, 2012.

¹⁸ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 808 e ss.

¹⁹ F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, cit.



della responsabilità dell'ente rispetto a quella individuale²⁰, in sintonia con la previsione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. 231 del 2001.

4. I modelli organizzativi in materia ambientale.

Con il d.lgs. 231 del 2001 è stato introdotto un sistema di *corporate compliance*, fondato sul dovere di autocontrollo dell'ente, mediante l'adozione di regole relative all'organizzazione dell'impresa, in funzione della prevenzione della realizzazione di reati²¹.

La valorizzazione della componente auto-organizzativa si pone come elemento di forte originalità, in particolare laddove consente di separare le sorti processuali dell'ente da quelle del soggetto che per esso ha agito, anche quando si tratti del vertice aziendale, tradizionalmente considerato,

²⁰ Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 28299 del 2016, nella quale è stato chiarito che il reato-presupposto deve bensì essere accertato ma, proprio in conseguenza dell'art. 8, che consente di prescindere dalla identificazione del colpevole individuale, è anche ben possibile che l'accertamento si limiti al fatto obiettivo tipico e alla sua antigiuridicità, con esclusione quindi della colpevolezza; va, però, considerato che le sanzioni derivanti dai nuovi reati ambientali sono differenziate a seconda che questi ultimi siano commessi a titolo di dolo o di colpa, con la conseguente necessità di accertare l'elemento psicologico individuale del reato ambientale e dunque di identificare la persona fisica che ne è autore.

²¹ L'idea di sanzionare l'ente in quanto tale, mediante il ricorso ad un carrot-and-stick approach, contrapposto al tradizionale command-and-control penalistico, trova la sua fonte di ispirazione, come esplicitamente riconosciuto nella Relazione di accompagnamento al D.lgs. 231, nell'istituto statunitense dei compliance programs. Introdotti nel 1991 con l'approvazione delle Federal Sentencing Guidelines anche per gli enti, essi prevedono un sistema di commisurazione e attenuazione della sanzione parametrato alla culpability dell'ente, a sua volta calcolata, sulla scorta di determinati criteri individuati dalla Guidelines, tanto in base alle precauzioni prese dall'impresa prima della verifica dell'illecito quanto in ragione del comportamento tenuto successivamente allo stesso. L'impresa che delinque, in questo modo, è considerata alla stregua di un unico soggetto agente, capace di esprimere una propria colpevolezza/responsabilità, aggiuntiva rispetto a quella del singolo. Al netto delle diversità degli ordinamenti giuridici e di contesti economici, è la possibilità di "mirare" direttamente all'ente, olisticamente inteso, a costituire la ratio di un simile transplanting, nell'ottica del principio costituzionale di colpevolezza. In effetti uno degli ostacoli storici all'introduzione penale della responsabilità degli enti in Italia, oltre a quello di un insuperabile ontologismo antropologico che caratterizzerebbe il diritto penale, risiedeva nella difficoltà di immaginare un sistema che, trasferendo automaticamente la responsabilità del singolo all'ente - tramite il ricorso a modelli civilistici, quali il c.d. respondeat superior o a teorie "umanizzanti", quali l'immedesimazione organica - non implicasse il verificarsi di ipotesi di responsabilità oggettiva. Era necessario, pertanto, trovare una soluzione compatibile con il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 27 Cost., tanto nella sua versione "minima" di divieto per responsabilità per fatto altrui, quanto in una "allargata", che esclude qualunque forma di responsabilità oggettiva e giudica la possibilità di muovere un rimprovero personale, anche normativo, al soggetto agente, ai fini di una sua tendenziale rieducazione. Il Modello rappresenta, dunque, la concretizzazione delle regole interne adottate per contenere i rischi-reato generalmente connessi all'attività produttiva e costituisce il fulcro di un sistema politico-criminale fondato innanzitutto sulla prevenzione piuttosto che sulla (sola) repressione, realizzato attraverso una c.d. enforce self-regulation. Sul tema, si veda COLASURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 13 ottobre 2015; MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione*, Torino, 2009; DI GIROLAMO, *I compliance programs: un tema di governo societario da svolgere a cura dell'assemblea*, in *Rivista delle Società*, 2008, 959.



all'opposto, quale "incarnazione" della volontà dell'impresa, e, quindi, dalla stessa inseparabile e indistinguibile²².

La logica alla base di tale sistema è eminentemente premiale, in quanto, a fronte della imposizione di oneri e obblighi organizzativi a carico dell'ente, sono previste attenuazione e, soprattutto, esclusione della responsabilità dello stesso²³.

L'adozione e l'attuazione di modelli di organizzazione e gestione da parte degli enti, sebbene non obbligatorie, rappresentano, infatti, condizioni necessarie alla esenzione dalla responsabilità amministrativa in caso di reato commesso dai vertici dell'impresa nell'interesse e a vantaggio della stessa.

Il modello rappresenta dunque la concretizzazione delle regole interne adottate per contenere i rischi – reato generalmente connessi alla attività produttiva, e costituisce il fulcro del sistema di politica criminale fondato anzitutto sulla prevenzione piuttosto che sulla sola repressione²⁴.

Tali modelli di organizzazione costituiscono atti gestori, la cui adozione e attuazione rientra nelle attribuzioni degli amministratori e attengono alla organizzazione delle competenze all'interno della società²⁵.

Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha disciplinato solo le linee essenziali di tali modelli, ferma restando la necessità di adeguamento alle dimensioni, alla struttura e, soprattutto, alla attività svolta dall'ente²⁶.

L'art. 6, comma 2, prevede che i modelli rispondano ad alcune esigenze, quali:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

²² Tanto che l'art. 8, rubricato, appunto, "Autonomia della responsabilità dell'ente", individua le ipotesi nelle quali l'ente è responsabile non sia individuabile o perseguibile la persona fisica che per esso ha agito.

²³ M. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 2016, 66.

²⁴ G. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione*, Torino, 2009.

²⁵ F. D'ARCANGELO, *L'aggiornamento del modello organizzativo tra le modifiche normative e l'affinamento delle best practices*, in *Rivista Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2013, p. 166.

²⁶ Nonostante l'intervento riformatore del 2015 si registra, infatti, ancora una omissione in ordine al rinvio ai sistemi di gestione ambientale di cui alle norme ISO 14001 e EMAS, sulla falsariga dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008. E' stato, peraltro, al riguardo osservato da P. FIMIANI (La tutela penale dell'ambiente) che il modello ex d.lgs. 231/2001 dovrebbe contenere ulteriori previsioni rispetto ai sistemi di gestione realizzati in base alla norma ISO 14001 e EMAS, in quanto questi mirano a realizzare la miglior gestione dell'impresa in campo ambientale, mentre il modello di gestione 231 non ha natura gestionale generalista, ma si prefigge lo scopo di ridurre il rischio di commissione di specifici reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delineando un vero e proprio modello di diligenza che, se idoneo (cioè eludibile solo in modo fraudolento) ed efficacemente attuato, esclude la responsabilità dell'ente.



- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Allo stesso modo, circa i modelli dei soggetti in posizione subordinata, l'articolo 7, comma 3, richiede l'indicazione delle misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, nonché, al comma 4, lett. b), la predisposizione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si tratta, dunque, di un atto di auto-normazione, contenente un insieme di prescrizioni regolamentari e programmatiche relative alla azione dell'impresa in determinate aree di attività nelle quali vi sia il rischio della commissione di reati²⁷.

Il modello si compone di una parte generale, nella quale è descritta la struttura interna dell'ente, con l'illustrazione della distribuzione del potere decisionale e della rete dei controlli interni²⁸, e di una parte speciale nella quale, attraverso la mappatura dei rischi (o *risk assessment* o *risk mapping*), l'ente deve individuare le aree potenzialmente a rischio di commissione di reato²⁹.

È ormai diffusa la consapevolezza che il modello organizzativo e di gestione debba essere realizzato "su misura" per ciascuna impresa e per ogni diversa organizzazione.

Ciò è tanto più vero in relazione alle peculiarità dei reati ambientali, che determinano la necessità che la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato, non essendo pienamente configurabile una modalità attuativa unitaria per il gruppo di questi reati, che possono essere commessi, nell'ambito dell'attività d'impresa, con modalità che nella pratica possono risultare estremamente eterogenee e disparate.

²⁷ P. SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle Società*, I, 2007, p. 175.

²⁸ La parte generale comprende anche il c.d. codice etico, che racchiude i principi e i valori ai quali l'ente dichiara di ispirarsi nello svolgimento delle proprie attività, nonché la disciplina della formazione dei lavoratori dell'impresa, del sistema di rilevamento degli illeciti e di sanzioni interne.

²⁹ Tale operazione avviene, di fatto, mediante l'individuazione dei rischi di commissione di reati, in cui, per ciascun reato o gruppo di reati, si definisce quale soggetto e nell'ambito di quale attività o processo aziendale può realizzare, o contribuire a realizzare, anche in modo solo prodromico, un determinato tipo di illecito, indicandone anche le possibili modalità attuative, anche in considerazione della "storia" dell'ente, al fine di rilevare episodi indicativi di una certa propensione alla commissione di reati.



Una tale opera di personalizzazione si realizza, dunque, non nella individuazione di misure di prevenzione, ma nella mappatura dei rischi.

Affinché il modello espliciti efficacia esimente esso deve dunque essere connotato da una serie di requisiti, la cui valutazione spetta in ultima istanza al giudice chiamato a vagliare la configurazione della complessa fattispecie di responsabilità dell'ente.

Innanzitutto, deve essere idoneo e quindi efficace.

L'idoneità deve sussistere *ex ante* e si misura in termini di capacità a prevenire i reati-rischio da parte delle misure predisposte, essendo queste tali da consentire di eliminare o comunque di minimizzare il rischio della relativa commissione³⁰.

L'efficacia del modello viene ricondotta, inoltre, alla presenza di un adeguato apparato sanzionatorio in caso di rilevata violazione delle misure indicate nei protocolli³¹.

In ordine a tale profilo, si è affermato in giurisprudenza che il giudizio di idoneità del modello è strettamente normativo, non lasciando margini di discrezionalità al giudicante. Questi è soltanto tenuto a verificare se le predisposte cautele siano conformi a quelle indicate dalle migliori e più consolidate conoscenze del momento storico, in tema di minimizzazione del rischio tipico³².

Inoltre, i modelli devono essere connotati da sufficiente specificità nella individuazione delle aree a rischio reato, nonché da adeguatezza diacronica ovvero da attualità, dovendo il modello rispondere costantemente alle verosimilmente mutevoli esigenze e caratteristiche dell'ente.

La sola mancata adozione del modello organizzativo non risolve il problema della responsabilità dell'ente, che consegue solo laddove ricorrano tutti gli altri presupposti di legge (commissione del reato da parte di persona qualificata, integrazione della fattispecie criminosa nell'interesse o a vantaggio dell'ente). Tuttavia, una volta risolto dal punto di vista probatorio il tema della ricorrenza di tali presupposti, è pacifico che la mancata preventiva adozione del modello, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ascrizione della responsabilità ex 231, risulta sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto.

³⁰ IELO, *Compliance Programs: natura e funzione nel sistema di responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2006 103.

³¹ DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI, *Reati e responsabilità dell'ente. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010, p. 98.

³² Cass. pen., sez. V, sentenza 18 dicembre 2013, n. 4677, P.G. in proc. Impregilo S.p.A., in *Dir. Proc. Pen.*, 2014, p. 1425 ss, con nota di BERNASCONI, "Razionalità" e "irrazionalità" della Cassazione in tema di idoneità dei modelli organizzativi.



L'istituzione e l'aggiornamento del modello costituiscono, quindi, un “onere prudenziale” per la società che intenda andare esente da responsabilità amministrativa, atteso che - concorrendo i predetti presupposti - l'assenza del medesimo costituisce una circostanza idonea per addivenire alla affermazione di detta responsabilità³³.

Va aggiunto, però, che, come chiarito nella sentenza in commento, la mancanza o il mancato rispetto del modello organizzativo non costituiscono condizioni necessarie per la configurazione della responsabilità dell'ente, in quanto ciò non è richiesto dall'art. 5, secondo cui è sufficiente la commissione del reato da parte dei soggetti indicati nella disposizione nell'interesse dell'ente o che questo ne abbia tratto un vantaggio, mentre le articolate previsioni contenute nei successivi artt. 6 e 7 hanno la funzione, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, di consentire all'ente di liberarsi dalla responsabilità derivante dalla commissione di un reato.

5. La sindacabilità giudiziale del modello organizzativo.

Nel sindacato giudiziale dei modelli di organizzazione assume un rilievo centrale il tema della “contestualizzazione” di tale giudizio, sia con riferimento alla specifica attività o settore in cui è maturato l'illecito, che allo stato delle acquisizioni disponibili al momento della commissione del fatto per cui si procede³⁴.

Qualora si verifichi la commissione di un reato-presupposto nell'interesse o a vantaggio della società, è evidente che la semplice adozione e attuazione del modello non offre di per sé garanzia di esenzione dalla responsabilità dell'ente: il modello non deve costituire un mero “strumento di facciata”, dotato di una valenza solo formale, ma deve essere concreto e dinamico, “idoneo a conformarsi costantemente con il mutamento della realtà operativa ed organizzativa della persona giuridica”³⁵.

³³ AMATO, *Il modello di organizzazione nel sistema di esonero dalla responsabilità: le ragioni di una scelta prudenziale*, in *Resp. Amm. Soc. En*, 2015, Fasc. 2, p. 56-69.

³⁴ D'ARCANGELO, *I canoni di accertamento della idoneità del Modello Organizzativo nella giurisprudenza*, in *Resp. Amm. Soc. En*, Fasc. 2, 2011, p. 141; si veda anche Trib. Milano, G.u.p., 17 novembre 2009, Impregilo S.p.a., in *Le Società*, 2010, p.473, in cui il Giudice contestualizza il giudizio in ordine all'idoneità del modello con riferimento all'assetto normativo e disciplinare esistente all'epoca di commissione del fatto: “In merito all'efficacia del modello organizzativo va tenuto conto che non vi erano praticamente precedenti in materia - se non forse a livello internazionale - e che la nuova normativa era una novità assoluta per la giurisprudenza e la dottrina nazionali, posto che la novella del 2001 aveva introdotto per la prima volta nell'ordinamento dello Stato il concetto di responsabilità diretta degli enti per gli illeciti penali commessi dai loro dirigenti e amministratori”.

³⁵ Trib. Napoli, 26 giugno 2007, in www.rivista231.it.



Il giudice chiamato a valutare la responsabilità dell'ente non dovrà limitarsi, pertanto, alla mera lettura del documento che integra il modello, dovendo invece basarsi su circostanze di fatto concrete e valorizzare ogni elemento sintomatico che dimostri l'ineffettività del *compliance program* e della funzione di controllo assegnata all'Organismo di Vigilanza³⁶.

L'assenza di disposizioni che, al pari dell'articolo 30 del Testo Unico del 2008, descrivano nel dettaglio il contenuto dei modelli organizzativi e le poche indicazioni chiarificatrici della giurisprudenza - dovute allo scarso impatto che il d.lgs. 231 ha avuto sinora nella prassi applicativa - hanno generato nel mondo imprenditoriale una profonda disapprovazione e un disorientamento verso il meccanismo di costruzione e implementazione dei modelli in questione.

Le stesse valutazioni giudiziali in tale materia sono risultate caratterizzate, in mancanza di un paradigma formalizzato dal legislatore, da un forte componente soggettiva, fonte di inevitabili disomogeneità applicative.

Recepite, pertanto, le esigenze di certezza avanzate dalle imprese, non resta che dirigersi verso percorsi di formalizzazione dei protocolli cautelari per singole attività aziendali, consentendo in tal modo all'ente di potersi basare, in fase di auto-organizzazione preventiva, su un catalogo predeterminato di cautele, senza tuttavia necessariamente giungere a pericolosi procedimenti di validazione preventiva affidati ad organismi tecnici, che prescindano da una verifica in concreto della idoneità ed efficacia del modello organizzativo³⁷.

³⁶ G. GARUTI, *Profili giuridici del concetto di "adeguatezza" dei modelli organizzativi*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, Fasc. 3, 2007, p. 11; F. D'ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, 2015, p. 51 ss.

³⁷ M. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 13 ottobre 2015.